ACCORDO,

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,

E DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225

TRA LA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

GLI ENTI REGOLATORI GRANDI LAGHI ALPINI

PER LO SVILUPPO DELLA CONOSCENZA, DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNOLOGIE UTILI ALLA REALIZZAZIONE, PRESSO I CENTRI FUNZIONALI, DI SISTEMI DI MONITORAGGIO, PREVISIONE E SORVEGLIANZA NAZIONALI, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI SUPPORTO TECNICO – SCIENTIFICO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE COSÌ COME STABILITO DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/02/2004 "*INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE E REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE*", PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 59 DELL'11 MARZO 2004.

MONITORAGGIO IDROLOGICO DEI BACINI DEI GRANDI LAGHI ALPINI E DEI LORO IMMISSARI ED EMISSARI

L'anno duemilatredici il giorno ____ del mese di dicembre

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – con sede in Roma, Via Ulpiano, 11 (C.F. 97018720587) – di seguito

"Dipartimento" – nella persona dell'ing. Silvano Meroi, Direttore dell'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici, delegato alla stipula del presente accordo con decreto del Capo del Dipartimento n. 5528 del 18 dicembre 2013,

e

gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini, meglio identificati come Consorzio del Ticino, Consorzio dell'Adda, Consorzio dell'Oglio, rappresentati in questa sede dal Consorzio dell' Oglio – con sede in Brescia via Solferino 20c, (C.F.80012590172) – di seguito "ERGLA" – nella persona del Direttore Dott. Ing. Massimo Buizza, autorizzato alla stipula del presente accordo dai seguenti provvedimenti: Delibera del Comitato di Presidenza del Consorzio dell' Oglio in data 5 ottobre 2005; Ordinanza del Presidente del Consorzio del Ticino, n. 358 del 20/06/2005; Ordinanza del Presidente del Consorzio dell' Adda, n. 165 del 15/12/2005, congiuntamente "le Parti":

VISTI

- il comma 1 dell'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- il comma 2, dell'articolo 1, della legge 225/1992 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e

territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

- il comma 3, dell'articolo 1, della legge 225/1992 il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, *"il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400"*;
- l'articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, ivi compreso il rischio connesso ad eventi di piena o di magra, il soccorso alle popolazioni colpite da un evento calamitoso ed ogni attività volta a superare l'emergenza;
- l'articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che *"all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati"*;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

comune;

- che l'ERGLA è componente del Servizio nazionale della protezione civile, in quanto svolge attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica competenza, ivi compreso l'ambito del rischio connesso ad eventi di piena o di magra, per il perseguimento delle finalità di protezione civile;

PREMESSO CHE

- la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere colpite costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni, art. 3 – commi 1, 2 e 3 – e di quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il Dipartimento, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di svolgere il compito istituzionale di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi sul territorio nazionale assicura, insieme alle Regioni, la gestione del sistema di allerta nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali;

CONSIDERATO CHE

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del*

sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004:

1) prevede che il Dipartimento, nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, insieme alle Regioni, gestisca il sistema di allerta nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali e tramite fasi di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza di eventi a rischio;

2) individua, tra le funzioni del Dipartimento, la promozione di studi e ricerche, nonché dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente la capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale;

3) definisce i Centri di Competenza e ne chiarisce i compiti e le modalità di individuazione;

- il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze, tra l'altro: i) promuove le iniziative atte a fronteggiare i rischi conseguenti ad eventi connessi a fenomeni di piena o di magra; ii) promuove, anche con il supporto dei Centri di Competenza, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e sorveglianza; iii) cura la predisposizione degli scenari di rischio per le generali attività di prevenzione, pianificazione di emergenza ed intervento operativo; iv) definisce gli atti di indirizzo per la predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché propone piani e programmi di interventi per la mitigazione del rischio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012,

registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, definisce i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 225/92;

- che, ai sensi del "Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della Protezione civile a fronte di accordi o convenzioni con i Centri di competenza", di seguito "DTR", parte integrante e sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 succiato, il Dipartimento individua, mediante procedura comunitaria, il revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo contabile del rendiconto e la redazione della relazione sul rendiconto stesso;
- che è in corso di svolgimento la suddetta procedura di gara;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 fog. n. 273, con il quale, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012, su indicato, individua i Centri di Competenza;
- l'elenco allegato al decreto del 24 luglio 2013, su indicato, individua l'ERGLA quale Centro di competenza ai sensi della lett. a) dell'articolo 2 del DPCM 14 settembre 2012;
- l'ERGLA, quale Centro di Competenza del Dipartimento, svolge in via esclusiva nell'ambito territoriale, il monitoraggio idrologico di fiumi e laghi e precipitazioni nei relativi bacini. Svolge attività di supporto alla stesura dei piani di regolazione delle piene e alle modalità di regolazione dei deflussi con l'obiettivo di minimizzare le situazioni di rischio. Svolge attività di coordinamento del monitoraggio idraulico;

- l'ERGLA, per i propri fini istituzionali, svolge attività di gestione delle opere di regolazione dei grandi laghi;
- le attività di ricerca svolte dall'ERGLA risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell'attuazione delle attività di protezione civile e rivestono carattere di interesse pubblico;
- le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile;
- gli oneri di cui al presente Accordo costituiscono il concorso parziale al rimborso delle spese sostenute dall'ERGLA per lo svolgimento delle citate attività, i cui ulteriori oneri sono sostenuti dal citato ERGLA;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI DEFINISCE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo, il Dipartimento e l'ERGLA concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati a supportare le attività della rete dei Centri Funzionali, attraverso il monitoraggio idrologico dei bacini dei grandi laghi alpini e dei loro

immissari ed emissari.

Art. 3

Attività dell'ERGLA

L'ERGLA svolge in cooperazione con il Dipartimento, gli studi e le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo. Le attività, gli studi e la tempistica di svolgimento saranno descritti specificatamente nell'allegato tecnico al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Attività del Dipartimento

Il Dipartimento implementerà presso il Centro Funzionale Centrale i risultati ottenuti dalle attività di ricerca previste nell'allegato tecnico. Tale implementazione avrà luogo attraverso l'allestimento di una procedura che, a partire dagli studi preliminari e dati forniti, darà luogo ad una messa in opera definitiva attraverso fasi intermedie di programmazione e prova. Quanto sopra in considerazione anche dell'utilità in termini di interesse pubblico, di assicurare, nell'esercizio delle specifiche competenze istituzionali, un'efficiente e responsabile gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di previsione, prevenzione e allertamento per fenomeni idrologici.

Art. 5

Procedure e trasferimento dati

Le modalità e le procedure per il trasferimento dei dati e delle informazioni dall'ERGLA all'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici sono definite nell'allegato tecnico al presente Accordo. Tali procedure potranno essere

modificate di comune intesa, anche durante il periodo di validità del presente atto, in relazione a eventuali mutate esigenze del Dipartimento o ad evoluzioni scientifiche e tecnologiche che si realizzino in tale periodo.

Art. 6

Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo decorre dall'1 gennaio 2014 per la durata di un anno. Il presente Accordo è vincolante per l'ERGLA dal 1° gennaio 2014, mentre sarà efficace per il Dipartimento dopo la registrazione del decreto approvativo da parte dei competenti Organi di Controllo.

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate per iscritto, da entrambe le parti, tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 7

Oneri

Il contributo del Dipartimento per l'attuazione del presente Accordo è di € 50.000,00 (cinquantamila/00), e si configura quale rimborso parziale delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto del presente Accordo.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate al successivo art. 9, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Gli ulteriori oneri, sono a carico dell'ERGLA.

Il succitato importo è comprensivo delle spese che il Dipartimento dovrà corrispondere al revisore esterno. Le spese di revisione saranno decurtate

dal contributo di cui al presente articolo, non appena sarà aggiudicata la gara citata in premessa.

Art. 8

Modalità di erogazione

Il Dipartimento si impegna a rimborsare l'importo di cui al precedente articolo 6 secondo le seguenti modalità:

- una prima rata, fino ad un massimo del 40% del contributo di cui all'art. 7. La prima rata sarà versata dopo la presentazione della relazione sulle attività svolte (e con l'indicazione delle spese sostenute e somme impegnate) nei primi sei mesi decorrenti dalla data di stipula del presente Accordo, previo nulla osta dell'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici del Dipartimento e, comunque, non anteriormente alla data di registrazione del relativo decreto approvativo da parte dei competenti Organi di controllo. L'importo della prima rata sarà pari all'ammontare delle spese effettivamente sostenute sino alla predetta data. Detta prima rata sarà comunque rendicontata nei modi e nelle forme stabiliti dal successivo art. 9.
- una seconda ed ultima rata, fino all'ammontare complessivo del contributo di cui all'art. 7, al termine dell'anno di attività, previa consegna ed approvazione da parte dell'Ufficio Rischi Idrogeologici ed Antropici del Dipartimento della relazione conclusiva sulle attività svolte, nonchè della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute predisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.

Art. 9

Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel DTR, allegato al DPCM del 14 settembre 2012.

Art. 10

Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

Per il l'ERGLA	Per il Dipartimento
Il Direttore del Consorzio dell'Oglio	Il Dirigente delegato
Ing. Massimo Buizza	Ing. Silvano Meroi

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

DiKe Versione 5.4.0 - Data: 07.05.2014 12:49:31 - Esito Firme

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Accordo ERGLA2014_Firma.docx.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 07/05/2014 10.49.21 (UTC Time)	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	SILVANO MEROI	MRESVN55P12A326G	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 07/05/2014 10.49.21 (UTC Time)	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMO BUIZZA	BZZMSM53E20B157F	NON PRESENTE